



COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO

Provincia di Latina

Il presente atto anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale n. 369 dal 17-03-2020 al 01-04-2020

COPIA ORDINANZA N. **29** DEL **17-03-2020**

Ufficio Sindaco

UFFICIO: PROTOCOLLO

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 -ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza COVID-19 emanati per l'adozione di misure urgenti in materia di contenimento gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'ordinanza del Presidente della regione Lazio n. Z00002 del 26.02.2020 avente ad oggetto "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- le circolari del Dipartimento Regionale di Protezione Civile prot.n. 173132 del 26.2.2020 e n. 176296 del 27.2.2020;
- il DPCM del 1 marzo 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19";
- il DPCM del 4 marzo recante "Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il DPCM del 8 marzo 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale";
- il DPCM del 9 marzo 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- il DPCM del 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

PRESO ATTO che le misure restrittive indicate nei citati provvedimenti pongono come obiettivo di carattere generale evitare la formazione di assembramenti di

persone e più in generale lo spostamento che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
RILEVATO che da controlli effettuati dalle Forze di Polizia numerosi sono stati i casi di soggetti denunciati per aver violato le citate disposizioni restrittive e altrettanto numerosi sono i cittadini che continuano a frequentare spazi aperti, strade con la motivazione di praticare attività motoria;

VERIFICATA l'impossibilità di ottemperare a quanto disposto dai DPCM 3-8-9-11 marzo 2020 con particolare riferimento:

- DPCM 04/03/2020: All.1 lettera d)“ *mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro*”;
- DPCM 9/3/2020 Art. 1 comma 2“*Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*”;

RITENUTO necessario disporre ulteriori misure restrittive sul territorio comunale per contenere ogni forma di contatto interpersonale e quindi anche le possibili forme di trasmissione del virus nonché sollecitare il rigoroso rispetto delle prescrizioni disposte dai suddetti provvedimenti governativi evitando ogni forma di spostamento se non per motivi oggettivi ed urgenti ed evitare il più possibile di uscire di casa limitando la possibilità di svolgere attività motoria all'aria aperta solo a coloro che ne hanno bisogno per motivi sanitari e nel rispetto delle relative precauzioni e nelle immediate vicinanze delle proprie abitazioni;

RITENUTO altresì, necessario sollecitare la cittadinanza a procedere ai necessari approvvigionamenti alimentari facendo uscire un solo componente del nucleo familiare e, ove possibile, recarsi nei punti vendita più vicini alle proprie abitazioni e avvalersi del servizio consegna a domicilio;

RICHIAMATO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali;

DISPONE

DALLA DATA ODIERNA E FINO A NUOVA DISPOSIZIONE:

- 1) la chiusura al pubblico del cimitero comunale, garantendo comunque l'erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone con l'obbligo di utilizzo di mascherina e rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
- 2) la sospensione all'interno del cimitero comunale di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;
- 3) il divieto di praticare le attività sportive e motorie all'aria aperta o per strade, che sono consentite esclusivamente a coloro che ne hanno bisogno per oggettivi motivi sanitari, nel rispetto delle relative precauzioni e nelle immediate vicinanze delle proprie abitazioni;
- 4) la sollecitazione a tutta la cittadinanza ad attenersi rigorosamente alle misure restrittive disposte dai provvedimenti governativi e di non uscire di casa se non

per i motivi oggettivi, urgenti ed indifferibili previsti dal Governo (lavoro, approvvigionamento alimentare e salute);

- 5) la sollecitazione a tutta la cittadinanza a procedere ai necessari approvvigionamenti alimentari facendo uscire un solo componente del nucleo familiare e, recarsi nei punti vendita più vicini alle proprie abitazioni e avvalersi del servizio consegna a domicilio;

D E M A N D A

al Comando di Polizia Locale e a tutte le altre Forze di Polizia presenti sul territorio il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza;

A V V E R T E

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio, Sez. di Latina, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

D I S P O N E

La notifica della presente Ordinanza a:

- Alla Prefettura di Latina;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Monte San Biagio
- Alla locale Polizia Municipale;
- Al Commissario di P.S. di Fondi;
- Alla Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi;
- Al Comando Carabinieri- Forestale - Distaccamento di Fondi;
- Alla A.S.L. di Latina.

Ognuno per la propria competenza.

Copia del presente provvedimento viene pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Monte San Biagio e sul sito istituzionale dell'Ente.

|| *****

F.to Carnevale Federico